



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

Provincia di L'Aquila

Ordinanza Sindacale 5 del 23-06-2026

Registro generale n. 7 del 23-06-2026

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E TUTELA DELL'IGIENE E DEL DECORO URBANO

Il Giorno Ventitre Giugno Duemilaventisei

IL SINDACO

PREMESSO che la tutela della pubblica incolumità, dell'igiene urbana, del decoro del territorio comunale e della sicurezza della circolazione pedonale e veicolare costituisce interesse pubblico primario;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, siepi, arbusti e alberature non adeguatamente mantenuti può arrecare pregiudizio alla sicurezza, al decoro urbano e alla viabilità;

CONSIDERATO, altresì, che il cattivo stato di conservazione di edifici, coperture, tetti, cornicioni, tegole, grondaie, canne fumarie, balconi e altri manufatti prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico può determinare il rischio di caduta di materiali e costituire grave pericolo per persone e cose;

RILEVATO che l'abbandono o il deposito di alimenti su aree pubbliche o aperte al pubblico favorisce la presenza di cani vaganti, animali inselvatichiti, roditori e altri animali, con possibili conseguenze igienico-sanitarie e di sicurezza urbana;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l'art. 677 del Codice Penale;
VISTA la Legge 14 agosto 1991 n. 281;
VISTO il Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO il Regolamento comunale vigente;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari, possessori, conduttori, amministratori o comunque aventi titolo su terreni, aree e fabbricati ricadenti nel territorio comunale di Civitella Alfedena:

1. Di provvedere alla regolare manutenzione e pulizia di terreni, giardini, cortili, aree pertinenziali e fondi, eliminando erbe infestanti, rovi, sterpaglie, rifiuti e materiali che possano arrecare pericolo o degrado.
2. Di mantenere siepi, alberi e arbusti in condizioni tali da non invadere strade, marciapiedi, sentieri, aree pubbliche, segnaletica stradale o impianti di illuminazione pubblica.
3. Di effettuare gli interventi necessari per prevenire il rischio incendi e garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie.
4. Di verificare periodicamente lo stato di conservazione e sicurezza di edifici, coperture, tetti, tegole, cornicioni, balconi, grondaie, canne fumarie, facciate e ogni altro elemento edilizio prospiciente luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Di provvedere tempestivamente alla riparazione, rimozione o messa in sicurezza di qualsiasi elemento che possa presentare rischio di distacco o caduta, adottando tutte le misure necessarie a tutela della pubblica incolumità.
6. Di mantenere facciate e manufatti in condizioni decorose e tali da non arrecare pericolo a persone o cose.

È **FATTO** **DIVIETO**

1. Di depositare, distribuire o abbandonare alimenti, mangimi, avanzi di cibo o altre sostanze destinate all'alimentazione di cani vaganti o altri animali su strade, piazze, parcheggi, aree verdi, spazi pubblici o aperti al pubblico.
2. Di lasciare contenitori, ciotole o altri supporti destinati all'alimentazione incontrollata di animali, salvo i casi espressamente autorizzati dagli enti competenti nell'ambito di programmi di tutela animale e controllo del randagismo.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e la massima diffusione alla cittadinanza tramite i canali istituzionali dell'Ente e affissioni pubbliche;

Le violazioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge.

Restano ferme le responsabilità civili e penali derivanti dall'omessa manutenzione di immobili, terreni e manufatti che possano arrecare danno a persone o cose.

Il personale della Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza competenti sono incaricati

dell'esecuzione e del controllo della presente ordinanza;

La trasmissione della presente al Servizio Tecnico e al Servizio di Polizia Locale;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
GIUSEPPE ROSSI